

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 281 del 20/02/2026 BOLOGNA

Proposta: DLV/2026/305 del 20/02/2026

Struttura proponente: SERVIZIO TERRITORIALE EST
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI CONDIZIONALITÀ PER
BENEFICIARI DI NASPI O DIS-COLL - AREA TERRITORIALE EST - CENTRO
PER L'IMPIEGO DI FORLI' - PERIODO: 1 - 15 FEBBRAIO 2026

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE EST

Firmatario: ANNAMARIA DITERLIZZI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Domenica Orioli

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

Visti:

- la l.r. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii. recante “*Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*” ed in particolare:
 - l’art. 32 bis “*Agenzia regionale per il lavoro*”, inserito dall’art. 54 della l.r. n. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il co. 2, lett. g), in base al quale l’Agenzia Regionale per il Lavoro provvede a governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” ed in particolare:
 - l’art. 2 “*Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro*” con cui si prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che determini i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti;
 - l’art. 21 “*Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito*” che prevede i meccanismi di condizionalità, gli obblighi e le sanzioni per i percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e la possibilità di ricorso al Comitato presso ANPAL avverso il provvedimento sanzionatorio del Centro per l’Impiego;
 - il d.m. 11 gennaio 2018, n. 4 attuativo dell’art. 2, d.lgs. n. 150/2015, recante le “*Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive*” ed in particolare l’art. 4 “*Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti*”;
- il d.m. 10 aprile 2018, n. 42 recante la definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli artt. 3 e 25 del d.lgs. n.150/2015;
- la nota del Direttore Generale dell’ANPAL dell’11 giugno 2018 n. 7122 con cui si forniscono indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sensi dell’art. 21, co. 10, del d.lgs. n. 150/2015;
- la circolare ANPAL 5 agosto 2022, n. 1 avete ad oggetto “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal programma*”;
- la nota operativa ANPAL 5 dicembre 2022, avente ad oggetto: “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL – seguiti*”;
- la circolare dell’INPS 15 dicembre 2016, n. 224 avente per oggetto “*Misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all’art. 21 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 come integrato dal d.lgs. n.185 del 2016*”;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 marzo 2016, n. 3374 avente ad oggetto “*richiesta di chiarimenti e indicazioni sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – d.lgs. 150/2015*” e in particolare il punto Q.7. “*giustificato motivo*”;
- il d.l. 5 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*” ed in particolare l’art.12, co. 5, in merito alle modalità di convocazione per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, di cui all’art. 20 d.lgs. n. 150/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 1315 avente ad oggetto: “*Approvazione delle indicazioni operative per i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e per i soggetti accreditati alla formazione per l’attuazione dei programmi di politica attiva*”;
- il d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112 “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*” ed in particolare:
 - l’art. 3 co. 1, in merito all’attribuzione delle funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero del Lavoro, con la conseguente soppressione di ANPAL;

- l'art. 3, co. 4 riportante “ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto”;
- il D.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230 avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”, pubblicato in GU n.38 del 15-2-2024 ed entrata in vigore dal 1° marzo 2024;
- il Decreto direttoriale 14 novembre 2024, n. 409 che dispone la ricostituzione del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21 comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Decreto direttoriale 14 novembre 2024, n. 410 che stabilisce l'implementazione di un flusso dati in interoperabilità per le domande NASPI e DISCOLL trasmesse tramite SIISL;
- il d.m. 21 novembre 2024, n. 174 riportante le modalità attuative, per l'iscrizione percettori Naspi e Dis-Coll sulla piattaforma SIISL ai sensi degli artt. 25 e 26 del d.l. 7 maggio 2024, n. 60 conv. con mod. dalla l. 4 luglio 2024, n. 95;
- il Decreto direttoriale 13 febbraio 2025, n. 38 di nomina dei componenti del Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la Delibera del Comitato per i ricorsi di condizionalità 22 maggio 2025, n. 1 che approva il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi, le Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, il Modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato ed i Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;
- la nota del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro del 29 settembre 2025, Prot. n. 336668, con la quale sono state fornite indicazioni operative su come registrare gli eventi di condizionalità a seguito all'introduzione del nuovo flusso NASPI e DIS-COLL;
- la lettera della Dirigente di Ambito territoriale Est, inviata agli uffici INPS di Rimini e di Forlì-Cesena il 4 febbraio 2026, Prot. n. 41607/26, con la quale si comunica che a partire dal 1° febbraio 2026, tutti i Centri per l'Impiego dell'ambito provinciale di Rimini e di Forlì-Cesena procederanno all'invio degli eventi registrati in banca dati SIL-ER anche mediante il sistema SIISL;

Dato atto che per l'attuazione delle azioni a favore dei percettori di NASPI e DIS-COLL e per la gestione della condizionalità:

- i Centri per l'Impiego verificano la condizione di percettore di NASPI o DIS-COLL tramite cooperazione applicativa per le informazioni sulla presentazione della domanda e l'interrogazione della Banca Dati Percettori dell'INPS per l'effettiva percezione;
- i Centri per l'Impiego verificano lo stato occupazionale tramite le comunicazioni obbligatorie disponibili sul Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna (SILER);
- i Centri per l'Impiego e i soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro convocano il percettore di NASPI o DIS-COLL con le modalità previste dal Comitato per i ricorsi di condizionalità;
- i Centri per l'Impiego verificano le assenze ingiustificate del percettore di NASPI o DIS-COLL agli appuntamenti e alle attività previste tramite:
 - verifica della presenza fisica della persona all'appuntamento se si svolge presso il Centro per l'Impiego;
 - verifica in video-chiamata e sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato con credenziali SPID sul portale Lavoro Per Te se l'appuntamento si svolge a distanza con il Centro per l'Impiego;
 - ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati per gli appuntamenti e le attività di politica attiva del lavoro che si svolgono presso gli stessi soggetti privati accreditati;
- i Centri per l'Impiego e i soggetti privati accreditati acquisiscono e valutano la documentazione presentata dai percettori di NASPI o DIS-COLL, nei tempi di cui alla nota MLPS del 4.3.2016 prot. 39/0003374, a dimostrazione dei giustificati motivi in caso di assenza agli appuntamenti e alle attività previste;

- i Centri per l'Impiego registrano sul SILER, a seguito di imputazione degli esiti degli appuntamenti da parte dei propri operatori o di ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati, le informazioni inerenti agli eventi di condizionalità tra cui:
 - Centro per l'Impiego che trasmette l'informazione;
 - tipologia di evento di condizionalità (tra quelli previsti dalla tabella predisposta da ANPAL);
 - codice fiscale del percettore di NASPI o DIS-COLL;
 - codice fiscale dell'operatore che trasmette l'informazione;
 - codice identificativo della domanda di sostegno al reddito (NASPI o DIS-COLL);
 - data della domanda di sostegno al reddito;
 - data dell'evento di condizionalità;
 - eventuali note.

Dato atto che secondo quanto disposto all'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015:

- co. 7 lettere a) e b): la mancata presentazione o partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle attività ivi richiamate, comporta, al verificarsi del primo evento, la sanzione della decurtazione di un quarto di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito, al verificarsi del secondo evento, la sanzione della decurtazione di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito ed, al verificarsi del terzo evento, la sanzione della decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
- co. 7 lettera c): la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle attività ivi richiamate, comporta, al verificarsi del primo evento, la sanzione della decurtazione di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito e, al verificarsi del secondo evento, la decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione;
- co. 7 lettera d): la mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'art. 25, comporta la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
- co. 9: nei casi di decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione non è possibile una nuova registrazione prima che siano trascorsi due mesi;
- co. 10: *“il Centro per l'Impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate”*;

Preso atto che:

- con lettera Prot. 0282258.U del 06/09/2023 l'Agenzia Regionale ha inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una richiesta di chiarimento relativa all'applicazione della decadenza dallo stato di disoccupazione;
- con lettera Prot. 0422154.E del 25/11/2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto all'Agenzia Regionale in ordine alla richiesta di chiarimento relativa all'applicazione della decadenza dallo stato di disoccupazione.

Ritenuto:

- che l'attuazione del co. 10 dell'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015 debba avvenire tramite provvedimento del dirigente dell'Agenzia Regionale per il Lavoro competente per area territoriale;
- che dalla lettura dell'art. 21, co. 7, si evinca che solo quando il beneficiario è percettore di Naspi/DIS-COLL è soggetto ai meccanismi della condizionalità, con la conseguenza che, qualora il beneficiario sia in una condizione di “sospensione” da Naspi/DIS-COLL non è soggetto a condizionalità;
- che nella banca dati percettori dell'INPS, il cui accesso è consentito ai Centri per l'Impiego, la condizione di “percettore” o di soggetto in “sospensione” da Naspi/DIS-COLL non è sempre aggiornata con la conseguenza dell'impossibilità per i Centri per l'Impiego di individuare l'effettivo numero di eventi sanzionatori, salvo un riscontro da parte di INPS sulla concreta applicazione della sanzione a seguito della comunicazione degli eventi registrati e oggetto di provvedimenti;
- che al fine della corretta individuazione della progressione numerica degli eventi oggetto di sanzione è necessario avere riscontro da parte di INPS sulla motivazione in caso di non applicazione della sanzione segnalata;

- che, al verificarsi degli eventi per i quali è prevista la sanzione della decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione, si dispone la decadenza dallo stato di disoccupazione con la conseguente gestione in banca dati SILER (Sistema informativo lavoro dell'Emilia Romagna), l'aggiornamento SAP (Scheda Anagrafica Professionale ai sensi dell'art.13, co.3, d.lgs n.150/2015) e la comunicazione all'utente dell'impossibilità di una nuova registrazione, presso qualsiasi centro per l'impiego, su tutto il territorio nazionale, per due mesi dalla decadenza dallo stato di disoccupazione;
- che, nelle more dell'entrata in funzione di una procedura informatizzata, i provvedimenti adottati sono stati trasmessi secondo le modalità indicate al link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/pagine/ricorsi-e-sanzioni-di-condizionalita> e dunque mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a sanzioni.condizionalita@pec.lavoro.gov.it e i medesimi provvedimenti sono stati inviati anche alla sede INPS competente, per gli atti di propria competenza;
- che il Centro per l'Impiego di Forlì sulla base di quanto comunicato con la sopracitata lettera della Dirigente di Ambito Territoriale Est, inviata alle sedi INPS di Rimini e di Forlì-Cesena; ns. Prot. n. 04/02/2026.41607.U, dal 1° febbraio 2026 trasmetterà i singoli eventi di condizionalità di cui al presente provvedimento attraverso il sistema di cooperazione applicativa SILER/SIISL per i nominativi per i quali nel SILER è presente la notifica della domanda di Naspi/DIS-COLL (flusso SIISL);
- che il provvedimento sarà comunque trasmesso dal competente Centro per l'Impiego secondo le modalità indicate al link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/pagine/ricorsi-e-sanzioni-di-condizionalita> e quindi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a sanzioni.condizionalita@pec.lavoro.gov.it e alla sede INPS competente, per gli atti di propria competenza, evidenziando nella scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, i nominativi per i quali nel SILER non risulta alcuna notifica di domanda di Naspi/DIS-COLL (assenza di flusso SIISL);
- che, come previsto dall'art. 21, co. 13, d.lgs. n. 150/2015, le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto del presente provvedimento debbano essere versate da INPS per il 50 per cento a favore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna tramite bonifico bancario, su Conto di Tesoreria intestato all'Agenzia Regionale per il Lavoro: UNICREDIT SPA – Filiale BOLOGNA RIZZOLI - Via Rizzoli n. 34 - 40121 Bologna (BO) - IBAN:

PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	N°CONTO
IT	26	Y	02008	02435	000104407366

Considerato che, in seguito al chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali espresso nella richiamata lettera Prot. 0422154.E del 25/11/2025, secondo il quale gli istituti della decadenza dalla Naspi/DIS-COLL e della decadenza dallo stato di disoccupazione hanno contatori separati, si procede a disporre:

- la decadenza dallo stato di disoccupazione a decorrere dalla data dell'evento, degli utenti per cui l'evento rientra nelle previsioni di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7: lett. a), n. 3; lett. b) con riferimento al terzo evento; lett. c), n. 2 e lett. d);
- la registrazione della decadenza dello stato di disoccupazione nella banca dati SILER (Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna) e aggiornamento SAP (Scheda Anagrafica Professionale ai sensi dell'art. 13, co. 3, d.lgs. n.150/2015);
- la comunicazione all'interessato/a dell'impossibilità di una nuova registrazione, presso qualsiasi Centro per l'impiego, su tutto il territorio nazionale, per due mesi dalla decadenza dallo stato di disoccupazione;

Valutato:

- che dal 01/02/2026 al 15/02/2026 sono stati registrati dal Centro per l'Impiego di Forlì, afferente all'Ambito Territoriale EST, a seguito di imputazione degli esiti degli appuntamenti da parte dei propri operatori e/o di ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati ed alla luce dei dati e delle informazioni disponibili, i seguenti eventi di condizionalità relativi a percettori di NASPI o DIS-COLL:

N 5 eventi di tipo X35 per prima assenza	di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. a)
N 0 eventi di tipo X36 per seconda assenza	
N 0 eventi di tipo X37 per terza assenza	
N 4 eventi di tipo X38 per prima assenza	di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. b)
N 2 eventi di tipo X39 per seconda assenza	
N 1 eventi di tipo X40 per terza assenza	
N 1 eventi di tipo X33 per prima assenza	di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. c)
N 0 eventi di tipo X34 per seconda assenza	
N 0 eventi di tipo X41 per mancata accettazione di offerte di lavoro congrue ai fini di NASpI	di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. d)
N 0 eventi di tipo X42 per mancata accettazione di offerte di lavoro congrue ai fini di DIS-COLL	

- che l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, riporta i dati essenziali relativi agli eventi di condizionalità per i percettori di NASPI o DIS-COLL eccetto i dati identificativi delle persone fisiche contenuti nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 - che è necessario procedere a comunicare tramite pubblicazione al seguente link: <https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/atti-amministrativi/fc/applicazione-condizionalita-beneficiari-naspi-discoll>, ai percettori interessati il presente provvedimento avente ad oggetto gli eventi di condizionalità che li abbiano riguardati e le modalità di ricorso avverso il provvedimento stesso;
 - che, avverso il presente provvedimento, è possibile presentare ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini previsti da legge oppure rivolgendosi al "Comitato per i ricorsi di condizionalità" secondo le modalità indicate al link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/pagine/ricorsi-di-condizionalita>, entro il termine di 30 giorni:
 - dalla pubblicazione del presente provvedimento per il percettore di strumenti di sostegno al reddito che ha stipulato un patto di servizio con il Centro per l'Impiego attraverso il quale, all'atto della sottoscrizione, è stato informato che i provvedimenti sanzionatori sono pubblicati al link <https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/atti-amministrativi/applicazione-condizionalita-beneficiari-naspi-discoll>
 - dalla data di ricevimento, tramite SMS, mail o raccomandata A/R, dell'avviso della pubblicazione del presente provvedimento, per il percettore di strumenti di sostegno al reddito che non ha stipulato un patto di servizio col Centro per l'Impiego;
- Visti:
- il Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 "General Data Protection Regulation";
 - il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
 - la l. 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.
- Richiamate infine:
- le deliberazioni della Giunta Regionale:
 - n. 1620 del 29 ottobre 2015 "Approvazione Statuto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R. n. 13/2015";

- n. 364 del 11 marzo 2019 “*Approvazione modifica del regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1927/2016 e di quanto disposto con delibera di Giunta Regionale n. 2181/2017*” e ss.mm.ii.;
- n. 1004 del 20 giugno 2022 recante “*Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018*”;
- n. 1187 del 16 luglio 2025 “*XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della l.r. n. 43/2001*” che ha disposto l’incarico del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro fino a fine legislatura, e successiva determinazione di presa d’atto del Servizio Affari Generali e Risorse Umane dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n. 1430 del 22/7/2025;
- le determinazioni del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:
 - n. 79 del 26 ottobre 2016 con la quale ha adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1927 del 21 novembre 2016, come successivamente modificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2181 del 28 dicembre 2017 ed in particolare l’art. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - n. 284 del 10 aprile 2017 con la quale il Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro ha definito le “*Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Agenzia per il lavoro dell’Emilia-Romagna*”;
 - n. 664 del 21 giugno 2018 “*Assegnazione del personale ai servizi territoriali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro*”;
 - n. 1277 del 7 dicembre 2018 “*Dirigenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna trasferiti all’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 1 c. 793 della L. n. 205/2017. Proroga incarichi dirigenziali anno 2019.*” e n. 1553 del 10 dicembre 2019 “*Conferimento incarichi dirigenziali presso l’agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1° gennaio 2020*”;
 - n. 1257 del 7 agosto 2020 “*Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione ambiti territoriali*”;
 - n. 1373 del 11 settembre 2020 assunzione di n. 4 dirigenti “*Servizio Territoriale del Lavoro*” e “*Servizio Integrativo del Lavoro*” presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro;
 - n. 235 del 4 marzo 2021 “*Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane*”;
 - n. 1368 del 24 novembre 2021 “*Istituzione, descrizione e graduazione di nuove posizioni organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell’istituto delle posizioni organizzative e dei criteri per la loro graduazione*”;
 - n. 1256 del 14 ottobre 2022 “*Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n.1141/2018*”;
 - n. 2023 del 22 novembre 2023 avente ad oggetto “*Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione. Approvazione declaratorie posizioni dirigenziali politiche del lavoro, affari generali e risorse umane e innovazione e trasformazione digitale*”;
 - n. 2219 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto “*Conferimento incarichi dirigenziali di responsabile dei Servizi Territoriali, Politiche del Lavoro, Affari Generali e Risorse umane, Bilancio e Patrimonio, Innovazione e Trasformazione digitale presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 1/1/2024*”;
 - n. 1992 del 29 ottobre 2024 avente ad oggetto “*Approvazione Linee guida per l’applicazione della normativa sullo stato di disoccupazione*”;
 - n. 2387 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto “*Conferimento incarichi di Responsabilità di Elevata Qualificazione 2025-2027 presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna*”;
 - n. 142 del 30 gennaio 2026 con cui è approvato il P.I.A.O. 2026-2028 “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 - approvazione*”;

- n. 212 del 10/2/2026 avente ad oggetto “*Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro e incarico ad interim di Direzione del Servizio Ambito Territoriale Area Est, con decorrenza 16/02/2026*”;
- le determinazioni del Dirigente dell’Agenzia Regionale per il Lavoro del Servizio Territoriale Est:
 - n. 534 del 29 marzo 2024 “*Approvazione articolazione organizzativa del Servizio territoriale Est ambiti di Forlì-Cesena e Rimini con relative competenze, attribuzioni e assegnazione del personale alle unità organizzative*”;
 - n. 6 del 8 gennaio 2025 “*Deleghe di competenze dirigenziali ai titolari di incarico di elevata qualificazione del Servizio territoriale area est - ambiti territoriali di Forlì-Cesena e di Rimini*”;
 - n. 19 del 10 gennaio 2025 “*Individuazione dei responsabili del procedimento ai sensi dell’art. 5 e ss.mm.ii. della L. n. 241/1990 - ambito territoriale area est ambiti di Forlì-Cesena e di Rimini*”;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è Orioli Domenica del Centro per l’Impiego di Forlì, così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 19 del 10/1/2025;

Attestato che sia la sottoscritta Dirigente *ad interim* del Servizio Territoriale Area Est dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, dott.ssa Annamaria Diterlizzi, sia il Responsabile del Procedimento non si trovano in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi *ex art. 6 bis* della L. n. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto che dal 01/02/2026 al 15/02/2026 sono stati registrati, a seguito di imputazione degli esiti degli appuntamenti da parte dei propri operatori e/o a seguito di ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati ed alla luce dei dati e delle informazioni disponibili, dal Centro per l’Impiego di Forlì, afferente all’Ambito Territoriale EST, i seguenti eventi di condizionalità relativi a percettori di NASPI o DIS-COLL:

N 5 eventi di tipo X35 per prima assenza	di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. a)
N 0 eventi di tipo X36 per seconda assenza	
N 0 eventi di tipo X37 per terza assenza	
N 4 eventi di tipo X38 per prima assenza	di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. b)
N 2 eventi di tipo X39 per seconda assenza	
N 1 eventi di tipo X40 per terza assenza	
N 1 eventi di tipo X33 per prima assenza	di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. c)
N 0 eventi di tipo X34 per seconda assenza	
N 0 eventi di tipo X41 per mancata accettazione di offerte di lavoro congrue ai fini di NASpI	di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. d)
N 0 eventi di tipo X42 per mancata	

accettazione di offerte di lavoro congrue ai fini di DIS-COLL	
---	--

2. di dare atto che i dati essenziali relativi agli eventi di condizionalità per i percettori di NASPI o DIS-COLL, individuati dal relativo codice identificativo della domanda di sostegno al reddito (NASPI o DIS-COLL), sono riportati nell'allegato 1 e compiutamente identificati nella relativa scheda privacy, parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
3. di richiedere ad INPS un riscontro sull'effettiva applicazione della sanzione a seguito della comunicazione del presente provvedimento, con indicazione della motivazione in caso di non applicazione della sanzione segnalata;
4. di disporre, in seguito alla risposta di chiarimento, richiesto al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali dall'Agenzia Regionale per il Lavoro, lettera Prot.0422154.E del 25/11/2025:
 - la decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione, a decorrere dalla data dell'evento, degli utenti per cui l'evento rientra nelle previsioni di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7. lett. a), n. 3; lett. b) con riferimento al terzo evento; lett. c), n. 2 e lett. d);
 - la registrazione della decadenza dello stato di disoccupazione nella banca dati SILER (Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna) e aggiornamento SAP (Scheda Anagrafica Professionale ai sensi dell'art. 13, co. 3, d.lgs. n.150/2015);
 - la comunicazione all'interessato/a dell'impossibilità di una nuova registrazione, presso qualsiasi Centro per l'impiego, su tutto il territorio nazionale, per due mesi dalla decadenza dallo stato di disoccupazione;
5. di trasmettere i singoli eventi di condizionalità di cui al presente provvedimento attraverso il sistema di cooperazione applicativa SIL-ER/SIISL per i nominativi per i quali nel SILER è presente la notifica della domanda di Naspi/DIS-COLL (flusso SIISL);
6. di trasmettere anche tramite PEC, entro 5 giorni dall'adozione, il presente provvedimento alle sedi INPS competenti e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con evidenza nella scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dei nominativi per i quali nel SILER non risulta alcuna notifica di domanda di Naspi/DIS-COLL (assenza di flusso SIISL);
7. di procedere a comunicare, tramite pubblicazione al seguente link <https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/atti-amministrativi/fc/applicazione-condizionalita-beneficiari-naspi-discoll> ai percettori interessati il presente provvedimento avente ad oggetto gli eventi di condizionalità che li abbiano riguardati e le modalità di ricorso avverso il provvedimento stesso;
8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è possibile presentare ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini previsti da legge oppure rivolgendosi al "Comitato per i ricorsi di condizionalità", secondo le modalità indicate al link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/pagine/ricorsi-di-condizionalita> entro il termine di 30 giorni:
 - dalla pubblicazione del presente provvedimento per il percettore di strumenti di sostegno al reddito che ha stipulato un patto di servizio con il Centro per l'Impiego attraverso il quale, all'atto della sottoscrizione, è stato informato che i provvedimenti sanzionatori sono pubblicati al link <https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/atti-amministrativi/applicazione-condizionalita-beneficiari-naspi-discoll> ;
 - dalla data di ricevimento, tramite SMS, mail o raccomandata A/R, dell'avviso della pubblicazione del presente provvedimento, per il percettore di strumenti di sostegno al reddito che non ha stipulato un patto di servizio col Centro per l'Impiego;
9. di dare atto che, come previsto dall'art. 21, co. 13, d.lgs. n. 150/2015, le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto del presente provvedimento debbano essere versate da INPS per il 50 per cento a favore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna tramite bonifico bancario, sul Conto di Tesoreria intestato all'Agenzia Regionale per il Lavoro: UNICREDIT SPA – Filiale BOLOGNA RIZZOLI - Via Rizzoli n. 34 - 40121 Bologna (BO) - IBAN:

PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	N° CONTO
IT	26	Y	02008	02435	000104407366

10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è Orioli Domenica del Centro per l'Impiego di Forlì, così come stabilito così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 19 del 10/1/2025;

11. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Annamaria Diterlizzi
Firmato digitalmente



AGENZIA
REGIONALE
PER IL LAVORO
EMILIA-ROMAGNA

Allegato 1 - Percettori di NASPI o DIS-COLL con eventi di condizionalità di cui al D. Lgs. 150/15

Centro Impiego di: FORLÌ						* In caso di decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione non sarà possibile rilasciare una nuova Dichiarazione di Immediata Disponibilità, presso qualsiasi Centro per l'impiego su tutto il territorio nazionale, per due mesi a decorrere dalla data dell'evento di condizionalità	
Num. Progr.	Protocollo della domanda di sostegno al reddito (NASPI o DIS-COLL)	Data della domanda di sostegno al reddito	Data evento	Tipo evento (1)	Decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione*	N. protocollo convocazione con R/R del Centro per l'Impiego o SMS/Email/ N. protocollo Patto di servizio con CPI	N. protocollo comunicazione da Ente accreditato a mezzo PEC
1	INPS.3200.04/11/2025.0319425	04/11/2025	28/01/2026	X 38 - Prima assenza - Mancata presentazione alle attività di orientamento, ovvero a quelle previste dall'art. 21, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità	/	/	Prot. N. 02/02/2026.0036805.E
2	INPS.3200.03/11/2025.0318006	03/11/2025	02/02/2026	X 38 - Prima assenza - Mancata presentazione alle attività di orientamento, ovvero a quelle previste dall'art. 21, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità	/	/	Prot. N. 05/02/2026.0042538.E
3	INPS.3200.08/04/2025.0099219	08/04/2025	05/02/2026	X 40 - Terza assenza - Mancata presentazione alle attività di orientamento, ovvero a quelle previste dall'art. 21, comma 7, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2015- Decadenza dalla prestazione e Decadenza dallo stato di disoccupazione	DECADENZA	/	Prot. N. 10/02/2026.0047685.E
4	INPS.3200.17/07/2025.0209398	17/07/2025	06/02/2026	X 33 - Prima assenza - Mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva previste nel Patto di servizio, ovvero a quelle previste dall'art. 21, comma 7, lett. c) del D.Lgs. n. 150/2015- Decurtazione di una mensilità dell'indennità	/	/	Prot. N. 12/02/2026.0053458.E
5	INPS.3200.06/08/2025.0227988	06/08/2025	11/02/2026	X 39 - Seconda assenza - Mancata presentazione alle attività di orientamento, ovvero a quelle previste dall'art. 21, comma 7, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2015- Decurtazione di una mensilità dell'indennità	/	/	Prot. N. 13/02/2026.0054992.E
6	INPS.3200.07/02/2025.0035089	07/02/2025	10/02/2026	X 38 - Prima assenza - Mancata presentazione alle attività di orientamento, ovvero a quelle previste dall'art. 21, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità	/	/	Prot. N. 13/02/2026.0055091

Num. Progr.	Protocollo della domanda di sostegno al reddito (NASPI o DIS-COLL)	Data della domanda di sostegno al reddito	Data evento	Tipo evento (1)	Decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione*	N. protocollo convocazione con R/R del Centro per l'Impiego o SMS/Email/ N. protocollo Patto di servizio con CPI	N. protocollo comunicazione da Ente accreditato a mezzo PEC
7	INPS.3200.06/10/2025.0285549	06/10/2025	03/02/2026	X 35 - Prima assenza - Mancata presentazione alle convocazioni per Patto di Servizio, ovvero a tutte quelle previste dall'art. 21, comma 7, lettera a) del d.lgs. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità	/	SMS E MAIL 12/01/2026	/
8	INPS.3200.25/09/2025.0274319	25/09/2025	03/02/2026	X 35 - Prima assenza - Mancata presentazione alle convocazioni per Patto di Servizio, ovvero a tutte quelle previste dall'art. 21, comma 7, lettera a) del d.lgs. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità	/	SMS E MAIL 14/01/2026	/
9	INPS.3200.08/07/2025.0200293	08/07/2025	05/02/2026	X 38 - Prima assenza - Mancata presentazione alle attività di orientamento, ovvero a quelle previste dall'art. 21, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità	/	Patto prot. 14979 del 16/01/2026	/
10	INPS.3200.08/07/2025.0200293	08/07/2025	12/02/2026	X 39 - Seconda assenza - Mancata presentazione alle attività di orientamento, ovvero a quelle previste dall'art. 21, comma 7, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2015 - Decurtazione di una mensilità dell'indennità	/	Patto prot. 14979 del 16/01/2026	/
11	INPS.3200.03/11/2025.0318051	03/11/2025	06/02/2026	X 35 - Prima assenza - Mancata presentazione alle convocazioni per Patto di Servizio, ovvero a tutte quelle previste dall'art. 21, comma 7, lettera a) del d.lgs. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità	/	SMS E MAIL 27/01/2026	/
12	INPS.3200.03/09/2025.0248695	03/09/2025	13/02/2026	X 35 - Prima assenza - Mancata presentazione alle convocazioni per Patto di Servizio, ovvero a tutte quelle previste dall'art. 21, comma 7, lettera a) del d.lgs. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità	/	SMS E MAIL 29/12/2025	/
13	INPS.3201.08/10/2025.0296276	08/10/2025	13/02/2026	X 35 - Prima assenza - Mancata presentazione alle convocazioni per Patto di Servizio, ovvero a tutte quelle previste dall'art. 21, comma 7, lettera a) del d.lgs. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità	/	SMS E MAIL 19/01/2026	/

(1) Il numero degli eventi è calcolato sulla base delle informazioni contenute nel Sistema Informativo per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna (SILER) e dei riscontri da parte della competente sede INPS sulla effettiva applicazione delle sanzioni, nonché dagli esiti dei ricorsi presentati al Comitato per i ricorsi di condizionalità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003